PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2007/0112(CNS)

19.2.2008

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale
(COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Martine Roure

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione **[**…**]**. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....10

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2003/109/CE per estenderne il campo di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0298),

– visto l'articolo 63, paragrafi 3 e 4 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0196/2007),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 1	Articolo 1
La direttiva 2003/109/CE è così modificata:	La direttiva 2003/109/CE è così modificata:
1. L'articolo 2, lettera ***f), è sostituito dal testo seguente:***	1. ***All'***articolo 2, lettera ***f(bis) è aggiunto il testo seguente***:
"f) "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita	"f)***(bis)*** "protezione internazionale", la protezione internazionale quale definita

all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;".	all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio;".

Or. fr

Emendamento 2

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:	3. All'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di protezione internazionale e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."	"Per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale, il periodo compreso tra la data di presentazione della ***prima*** domanda di protezione internazionale***, anche ove questa prima domanda sia una domanda di protezione temporanea perché precedente l'accesso alla protezione internazionale,*** e la data di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 24 della direttiva 2004/83/CE è computato ai fini del calcolo del periodo indicato al paragrafo 1."

Or. fr

Emendamento 3

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente alinea:
	"I beneficiari di una protezione

internazionale non sono tenuti ad ottemperare a tali condizioni materiali a motivo della loro situazione particolarmente vulnerabile e del fatto che dispongono di un accesso limitato all'occupazione in vari Stati membri."

Or. fr

Emendamento 4

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 5 – paragrafo 2 – alinea 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. All'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente alinea:
	"Le condizioni di integrazione nazionali possono essere imposte ai beneficiari di una protezione internazionale solo previo esame individuale, tenendo conto della loro situazione particolarmente vulnerabile, mediante una decisione motivata e conforme all'articolo 33 della direttiva 2004/83/CE."

Or. fr

Emendamento 5

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 12 – paragrafo 3 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'articolo 12 è così modificato:	6. L'articolo 12 è così modificato:
a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:	a) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Quando uno Stato membro decide	"3 bis. Quando uno Stato membro decide

di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, ***consulta*** lo Stato membro ***indicato nella menzione***.	di allontanare un soggiornante di lungo periodo il cui permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo contiene la menzione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, ***contatta*** lo Stato membro ***che ha concesso la protezione internazionale per confermare lo status di soggiornante di lungo periodo.*** ***Lo Stato membro che ha concesso la protezione internazionale deve rispondere per iscritto allo Stato richiedente entro un termine massimo di un mese. La decisione di allontamento può essere presa solo a seguito della risposta dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale.***
Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata, il soggiornante di lungo periodo è allontanato verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."	Salvo che nel frattempo la protezione internazionale sia stata revocata ***nel rispetto del principio di non respingimento***, il soggiornante di lungo periodo ***può essere*** allontanato ***solo*** verso tale Stato membro, che riammette immediatamente senza procedure formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari."

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva (CE) n. 109/2003
Articolo 25 – alinea 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:	8. All'articolo 25, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2,	"Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà ricevere e trasmettere le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3 bis, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2,

e all'articolo 23, paragrafo 1."	e all'articolo 23, paragrafo 1."
	La Commissione redige l'elenco dei punti di contatto, lo aggiorna periodicamente e lo trasmette agli Stati membri.
	Or. fr

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

1. La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo

In occasione del Consiglio europeo di Tampere del 1999, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di garantire un trattamento equo ai cittadini dei paesi terzi residenti legalmente nell'Unione europea. In particolare, a tutti i cittadini di paesi terzi residenti in maniera duratura in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta una serie di diritti uniformi più simili possibile a quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione europea[1].

Facendo seguito alle conclusioni di Tampere, l'obiettivo della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo era quello di creare uno status uniforme per questi cittadini, e di armonizzare le legislazioni degli Stati membri, onde garantire loro un trattamento equo su tutto il territorio europeo, a prescindere dallo Stato membro di residenza[2].

Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono riconoscere lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel loro territorio.

Al fine di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo deve comprovare di disporre, per sé e per la propria famiglia (se essa è a suo carico):

- di risorse stabili e sufficienti per provvedere alle sue esigenze senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;
- di un'assicurazione malattia.

Gli Stati membri possono esigere dai cittadini di paesi terzi che essi soddisfino alcune condizioni supplementari di integrazione (come una sufficiente padronanza di una lingua nazionale). Gli Stati membri possono negare lo status per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica.

---

[1] punto 21 delle conclusioni di Tampere

[2] Ai fini della direttiva si intende per:

- cittadino di paesi terzi: chiunque non sia cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea;
- soggiornante di lungo periodo: il cittadino di paesi terzi titolare dello status previsto dalla presente direttiva;

Una volta acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo, gli interessati godono di una serie di diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato membro in questione, in particolare per quanto riguarda l'accesso ad un'attività lavorativa, istruzione e formazione professionale, protezione sociale, assistenza sociale, libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, ecc.

Il soggiornante di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un altro Stato membro, per un periodo superiore a tre mesi, quando soddisfa alcune condizioni stabilite dalla proposta, ovvero se svolge un'attività economica, frequenta corsi di studio o di formazione professionale.

Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il numero dei permessi di soggiorno. Al tempo stesso, per quanto riguarda la politica del mercato del lavoro, gli Stati membri hanno il diritto di accordare una preferenza ai cittadini dell'Unione.

Coloro che hanno acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo sono tutelati in maniera particolare da qualsiasi decisione di allontanamento. Quest'ultima può essere giustificata solo da un comportamento che costituisca una minaccia attuale e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Gli Stati membri, prima di prendere una decisione di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo, s'impegnano a prendere in considerazione taluni elementi specifici (l'età della persona, la durata della residenza…).

2. Estensione del campo di applicazione della direttiva ai beneficiari di protezione internazionale

La direttiva 2003/109/CE si applica ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Tuttavia, al momento dell'adozione, il Consiglio aveva escluso dal campo di applicazione della direttiva i rifugiati e coloro che godono di una protezione temporanea o di una forma sussidiaria di protezione, a causa della precarietà della loro situazione o della brevità del loro soggiorno.

Ciononostante, la proposta presentata nel 2001 dalla Commissione, su cui si basa la direttiva, prevedeva che i rifugiati potessero beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo. Anche il Parlamento europeo aveva sostenuto tale posizione.

Tuttavia, riconoscendo questa lacuna, il Consiglio e la Commissione, nella dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2003, hanno auspicato l'estensione della direttiva ai beneficiari di protezione internazionale.

La presente proposta è quindi diretta a mettere in atto tale dichiarazione, includendo i beneficiari di protezione internazionale nel campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE del Consiglio.

3. Posizione della relatrice

La relatrice è favorevole alla proposta relativa all'estensione del campo di applicazione della direttiva sullo status dei soggiornanti di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale. Si rammarica tuttavia del fatto che il Consiglio abbia preferito tale opzione piuttosto che prevedere un meccanismo comunitario sul trasferimento della responsabilità in materia di protezione.

La direttiva accorda, a determinate condizioni, il diritto di stabilirsi in un secondo Stato membro solo ai soggiornanti di lungo periodo e non ai beneficiari di protezione internazionale in quanto tali. Sebbene in alcuni casi il fatto di stabilirsi in un secondo Stato membro possa portare, ad un certo momento, al trasferimento della responsabilità in materia di protezione, questa questione esula dal campo di applicazione della presente direttiva. Ne consegue che le domande di trasferimento di responsabilità in materia di protezione rimangono disciplinate dalla convenzione di Ginevra del 1951 e, ove applicabile, dall'accordo europeo sul trasferimento di responsabilità relativa ai rifugiati, concluso in sede di Consiglio d'Europa.

Un meccanismo comunitario sul trasferimento della protezione implica il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo e un adeguato livello di armonizzazione delle procedure di asilo degli Stati membri, non ancora raggiunto.

La relatrice ritiene dunque che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 2003/109/CE costituisca una misura da adottare in attesa di una nuova proposta, che preveda il riconoscimento reciproco e il trasferimento di responsabilità in materia di protezione internazionale. Ciò consentirebbe di tenere conto della situazione particolare dei rifugiati e di garantire loro il diritto di circolare e stabilirsi nell'UE, dal momento in cui viene riconosciuto il loro status.

La relatrice condivide il parere della Commissione secondo la quale la direttiva in questione deve imperativamente applicarsi sia ai rifugiati che ai beneficiari di protezione sussidiaria. Infatti, la protezione sussidiaria riguarda sempre più persone che necessitano di protezione internazionale, e perciò sarebbe inaccettabile escludere un numero così rilevante di individui dai diritti riconosciuti dalla direttiva 2003/109/CE. Tra l'altro, le conclusioni del vertice di Tampere e il Libro verde sul futuro regime europeo comune in materia di asilo prevedono la creazione di una procedura comune in materia di asilo e l'introduzione di uno status uniforme applicabile a tutto il territorio dell'UE. Ciò si basa sulla volontà di fare dell'Unione una zona di protezione unica per i rifugiati. Non sarebbe dunque coerente con i suddetti obiettivi introdurre in tale strumento una distinzione tra i diritti dei rifugiati e i diritti dei beneficiari di protezione sussidiaria. Infine, il criterio principale per l'acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo è la durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro e non lo status dell'interessato.

La relatrice insiste ugualmente sulla necessità di includere la procedura di esame nel calcolo dei cinque anni di residenza precedenti alla domanda di status di soggiornante di lungo periodo. Infatti, lo status giuridico di un beneficiario di protezione internazionale inizia al momento della prima domanda. Il riconoscimento dello status conferma tale periodo precedente di soggiorno legale. D'altronde, la procedura di esame può durare a lungo, in funzione degli Stati membri, e i beneficiari di protezione internazionale iniziano il processo di integrazione nel paese di accoglienza sin dall'inizio della procedura. La relatrice aggiunge

che, talvolta, prima di accedere a una domanda di protezione internazionale, molti presentano una prima domanda di protezione temporanea. Pertanto, quando la protezione temporanea diventa protezione internazionale, occorre ugualmente includerla nel calcolo della durata della procedura.

La relatrice auspica che i beneficiari di protezione internazionale siano dispensati dalle condizioni materiali (risorse stabili e regolari e assicurazione malattia) per l'ottenimento dello status di soggiornante di lungo periodo, al fine di tener conto del carattere vulnerabile della loro situazione. Sarebbe tanto più incoerente imporre loro una condizione di risorse minime, giacché l'articolo 11 della direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, permette a quest'ultimi di limitare il loro accesso al mercato del lavoro per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di protezione.

La relatrice auspica che i criteri nazionali di integrazione che possono essere adottati dagli Stati membri siano definiti con maggiore precisione, al fine di tener conto della specificità della situazione dei beneficiari di protezione internazionale. In considerazione del loro status particolare, i criteri relativi alle conoscenze linguistiche o culturali non possono essere applicati nella stessa maniera ai rifugiati. Tali criteri devono inoltre essere conformi ai criteri d'integrazione previsti dalla direttiva 2004/83/CE.

Dal momento che non si prevede il trasferimento di responsabilità in materia di protezione internazionale al secondo Stato membro, è fondamentale garantire che quest'ultimo rispetti il principio di non respingimento. Questo aspetto riveste un'importanza ancora più grande nel caso in cui un beneficiario di protezione internazionale ottenga lo status di soggiornante di lungo periodo in un altro Stato membro, dopo avervi soggiornato per cinque anni.

La Commissione propone che l'articolo 8 della direttiva preveda che queste informazioni vengano inserite nel permesso di soggiorno di lunga durata rilasciato dal primo Stato membro. Tuttavia, in caso di espulsione, essa prevede soltanto una semplice consultazione dello Stato membro che ha concesso la protezione internazionale. È opportuno rafforzare tale meccanismo, al fine di garantire il principio di non respingimento. La relatrice propone pertanto che le autorità del secondo Stato membro siano tenute ad attendere la risposta scritta del primo Stato, al fine di garantire che l'interessato non sia rinviato in un paese nel quale è minacciato. Se lo Stato membro conferma che l'interessato gode ancora di protezione internazionale, allora l'allontanamento dal secondo Stato membro sarà possibile unicamente verso il primo Stato membro che ha rilasciato tale protezione.